

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.30

FISCALE

DECRETO SOSTEGNI: PRIME ANTICIPAZIONI

Al via il Decreto “Sostegni”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì, che rappresenta una risposta significativa al bisogno delle imprese, lavoratori e cittadini. **Il testo definitivo del Decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale in questi giorni.** Gran parte degli stanziamenti previsti riguarda gli aiuti a fondo perduto alle Partite Iva fino ai 10 milioni di fatturato. **Il criterio di calcolo** per la concessione dell’aiuto si basa sul confronto fra il fatturato medio mensile del 2020 e quello del 2019. In pratica, ad ogni Partita Iva fino a 10 milioni di fatturato 2019 che nel 2020 abbia visto ridursi il proprio volume d’affari di almeno il 30%, viene concesso un aiuto variabile in base al calo di fatturato e decrescente nei confronti dei soggetti più grandi. **Calcolato il calo di fatturato**, questo viene poi diviso per i dodici mesi dell’anno e moltiplicato per una percentuale stabilita in base ad una fascia dimensionale (sono previste 5 fasce dimensionali):

1. **60% per i fatturati 2019 fino a 100mila euro;**
2. **50% per i fatturati 2019 fra 100.001,00 euro e 400mila euro;**
3. **40% per i fatturati 2019 fra 400.001,00 euro e un milione di euro;**
4. **30% per i fatturati 2019 fra 1.000.001,00 euro e 5 milioni di euro;**
5. **20% per i fatturati 2019 fra 5.000.001,00 euro e 10 milioni di euro.**

Di seguito un esempio esemplificativo: una ditta che nel 2019 ha avuto un fatturato di 80mila euro, nel 2020 ha avuto un fatturato pari a 30mila euro, sconta una flessione di fatturato pari a 50mila euro. I 50mila euro vengono divisi per le 12 mensilità; ne deriva l’importo mensile di flessione pari a 4.167,00 euro che moltiplicato per la percentuale di fascia di appartenenza del 60% fa risultare un importo di 2.500,00 euro che rappresenta l’aiuto da richiedere all’amministrazione finanziaria. Per velocizzare le erogazioni del contributo, sarà attivata una piattaforma telematica. Il sistema on line raccoglierà le istanze delle Ditte che autocertificheranno il possesso dei requisiti per ottenere l’aiuto. Subito dopo il rilascio delle disposizioni operative da parte dell’Amministrazione Finanziaria, verranno fornite alle Ditte le opportune indicazioni organizzative e procedurali da seguire.

COMUNICAZIONI

GLI IMPORTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE

Agea ha pubblicato gli importi unitari relativi al fondo emergenziale zootecnia, fondo per la competitività delle filiere e gli importi definitivi per aiuto grano duro 2018 e 2019, come di seguito riportato.

Per la filiera del mais e la filiera delle proteine vegetali (legumi e soia), a seguito delle richieste presentate dai produttori che superano gli importi stanziati, l’importo di 100 euro per ettaro previsto viene determinato in:

- 74,11 euro per ettaro per la filiera del mais;
- 60,85 euro per ettaro per la filiera delle proteine vegetali (legumi e soia).

Alle imprese agricole della filiera zootecnica in crisi, a seguito delle richieste presentate dai produttori che per alcuni settori superano gli importi stanziati, viene determinato per ciascuna filiera, l’importo unitario pari a:

- 13,87 euro per ogni capo suino macellato della filiera suinicola;
- 30,00 euro per ogni scrofa allevata della filiera suinicola;
- 0,84 euro per ogni capo della filiera cunicola;
- 1,40 euro per ogni capo della filiera ovicaprina.

Per quanto riguarda l'**aiuto de minimis alle imprese agricole che hanno coltivato grano duro nel 2018**, non essendo stato superato l'importo stanziato viene determinato l'**importo unitario pari a 100 euro per ettaro**. Per l'**aiuto de minimis alle imprese agricole che hanno coltivato grano duro nel 2019** è stato superato l'importo stanziato pertanto viene determinato l'importo unitario pari a **54 euro per ettaro**.

NUOVO WEBINAR

Appuntamento giovedì 25 marzo alle 20:30 su *GoogleMeet* per il *webinar* "Assicurazioni agevolate e fondi mutualistici: cosa cambia nel 2021?" organizzato da Coldiretti Rovigo in collaborazione con il Coldiretti Giovani Impresa.

Aprirà la serata il direttore di Coldiretti Rovigo Silvio Parizzi al quale seguirà il saluto di Pia Rovigatti, Presidente Consorzio di difesa attività e produzioni agricole di Rovigo. Il tema sarà trattato da **Filippo Codato, Direttore agrifondo mutualistico Veneto-Friuli Venezia Giulia, e da Luigi Garavello, Direttore Consorzio di difesa attività e produzioni agricole di Rovigo**. Ci sarà spazio quindi per il dibattito a cui seguiranno le conclusioni del presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan.

Per partecipare è necessario richiedere l'apposito link di GoogleMeet scrivendo una e-mail a organizzazione.ro@coldiretti.it o contattando il numero 0425/201931.

EPACA

CONGEDI PARENTALI E BONUS BABY SITTING: NUOVE MISURE

Sono stati introdotti nuovi interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In attesa delle disposizioni attuative da parte dell'Inps e della disponibilità delle relative procedure per l'invio delle domande, si descrive il contenuto e tutte le misure descritte si applicano fino al 30 giugno 2021. **In sostanza si tratta di misure alternative tra loro, per cui se un genitore fruisce del congedo, l'altro genitore non può fruire del bonus baby per gli stessi giorni ed inoltre è necessario che entrambi i genitori non lavorino in modalità agile, e le misure non spettano in ogni caso se uno dei genitori è privo di occupazione.**

-CONGEDI PARENTALI COVID

Si premette che il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, **lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata di questi tre possibili eventi:

- 1. sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;**
- 2. infezione da Covid-19 del figlio;**
- 3. quarantena del figlio** disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa **non possa essere svolta in modalità agile**, il genitore **lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici**, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. **Il nuovo congedo parentale Covid riguarda pertanto i periodi che vanno dal 13 marzo al 30 giugno 2021**, con la possibilità, a domanda dell'interessato, di retroagire anche dal 1° gennaio 2021, per convertire in congedi Covid gli ordinari congedi parentali già fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021. Il nuovo congedo parentale Covid inoltre è riconosciuto anche **ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa, **un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa**. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale, **fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (13 marzo 2021)**, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, **possono essere convertiti a domanda nel congedo** con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto ad una aspettativa non retribuita (se si verificano le condizioni), cioè ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

-BONUS BABY-SITTING

I seguenti soggetti:

- 1) i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
- 2) i lavoratori autonomi;
- 3) il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- 4) i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari;
- 5) i lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;

possono scegliere, per i figli conviventi minori di anni 14, **la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali**, da utilizzare per prestazioni effettuate, per i seguenti casi:

- 1) sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- 2) infezione da Covid-19 del figlio;
- 3) quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Il bonus baby **può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al e comunque in alternativa alle misure**. Si deduce da tale ultima espressione che esclusivamente per i lavoratori dipendenti pubblici delle tipologie indicate ai punti 3) e 4), che possono fruire anche dei congedi parentali Covid, vi è la possibilità di richiedere alternativamente i congedi stessi o il bonus baby-sitting. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione, o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.